



## CITTA' DI GIAVENO

### ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI ANNO 2022

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000 n. 53*”;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: “*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiari, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448*”;

Vista la GU nr. 30 del 5/2/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la circolare INPS nr. 27 del 18/02/2022;

Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari all’1,9 per cento

#### RENDE NOTO

- l'assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS e riconosciuta alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso;

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dalle madri aventi diritto presso il Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento della nascita o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati.

#### -A CHI SPETTA:

- alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di titolo di soggiorno, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D.Lgs. n. 151/2001. Il figlio/a se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno o deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore

della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l'assegno. **Per l'anno 2022 l'ISEE è pari ad €. 17.747,58;**

- i richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre l'assegno spetta alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

#### **-IMPORTO DELL'ASSEGNO:**

-L'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di **€. 354,73 mensili (per 5 mensilità pari ad €. 1.773,65) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2022** al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria (comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato sulla G.U. n. 30 del 5.2.2022).

#### **-PRESENTAZIONE DOMANDA:**

**Per presentare la domanda occorre essere in possesso dello SPID e deve essere compilata esclusivamente on line al seguente link:**

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560>

**Successivamente all'invio del modulo on-line il sistema trasmette all'indirizzo mail legato alle credenziali, un messaggio di avvenuto ricevimento della domanda. In caso di mancato ricevimento si chiede di contattare l'Ufficio Affari Istituzionali, Legali e Contratti e Servizi Socio Scolastici al nr. 011/9326434 per le opportune verifiche.**

I documenti necessari per poter presentare la domanda sono i seguenti:

- fotocopia attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, la certificazione ISEE dovrà includere i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
- fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- (per extracomunitarie) fotocopia titolo di soggiorno valido (o fotocopia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta alla Questura per il rilascio di tale documento);
- (per extracomunitarie) eventuale fotocopia del permesso di soggiorno del bambino/a;

**Per eventuali informazioni è possibile contattare l'Ufficio Affari Istituzionali, Legali e Contratti e Servizi Socio Scolastici al nr. 011/9326434.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to (Dott. Luca GERBINO)